



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 9

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 11 aprile 2013

INDICE**Commissioni congiunte**

Per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo (Senato) e Commissione speciale per l'esame di Atti del Governo (Camera):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	5

Commissione speciale

Per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	8
---------------------------	-------------	---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI CONGIUNTE

Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo

(Regolamento del Senato, articolo 24)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

speciale per l'esame di Atti del Governo

(Regolamento Camera, articolo 22, comma 2)

della Camera dei deputati

Giovedì 11 aprile 2013

Plenaria

2ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente della Commissione speciale
per l'esame di atti del Governo della Camera*

BARETTA

Interviene il Presidente Confederale di CONFAPI, dottor Maurizio CASASCO, il Presidente dell'UPI e Presidente della provincia di Torino, dottor Antonio SAITTA, il Presidente dell'ANCI e Sindaco di Reggio Emilia, dottor Graziano DEL RIO, e il Presidente della Regione Campania dottor Stefano CALDORO, accompagnato dal dottor Massimo GARAVAGLIA, assessore all'economia, crescita e semplificazione della Regione Lombardia.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BARETTA avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti au-

diovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del DL 35/2013, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

Audizione dei rappresentanti di CONFAPI

Il presidente BARETTA ricorda le modalità attraverso le quali gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni hanno stabilito di organizzare i lavori dell'indagine conoscitiva e introduce l'audizione.

Il Presidente Confederale CONFAPI, dottor CASASCO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori LANZILLOTTA (*SCpI*) e Paolo ROMANI (*PdL*) nonché i deputati CAUSI (*PD*), BERNARDO (*PdL*), Giulia GRILLO (*M5S*), CASTELLI (*M5S*), SORIAL (*M5S*), DI SALVO (*SEL*), MARAZZITI (*SCpI*) e BARBANTI (*M5S*), ai quali replica il Presidente CASASCO.

Il presidente BARETTA ringrazia il Presidente Casasco per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 11.55, riprende alle ore 12.05.

Audizione dei rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI.

Il presidente BARETTA introduce l'audizione.

Il Presidente dell'UPI, dottor SAITTA e il Presidente dell'ANCI, dottor DEL RIO, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare questi ed osservazioni i senatori SANGALLI (*PD*) e MOLINARI (*M5S*) nonché i deputati RUGHETTI (*PD*), PESCO (*M5S*), CARRIERO (*M5S*), RUOCCO (*M5S*), ZANETTI (*SCpI*), MARAZZITI (*SCpI*), MARCON (*SEL*), TABACCI (*Misto-Centro Democratico*), LEGNINI (*PD*) e BERNARDO (*PdL*), ai quali replicano il Presidente SAITTA e il Presidente DEL RIO.

Il presidente BARETTA ringrazia gli auditi per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 14,10.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Il Presidente della Regione Campania Stefano CALDORO e l'assessore Massimo GARAVAGLIA svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori MOLINARI (M5S) e URAS (Misto-SEL) nonché i deputati BARBANTI (M5S), PISANO (M5S), POLVERINI (PdL), CANCELLERI (M5S), CAUSI (PD), DI SALVO (SEL) e LEGNINI (PD), ai quali replicano il Presidente CALDORO e l'assessore GARAVAGLIA.

Il presidente BARETTA ringrazia i rappresentanti intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria

3ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente della Commissione speciale
per l'esame di atti del Governo della Camera*
BARETTA

Intervengono il Presidente dell'Alleanza delle cooperative italiane, dottor Giuliano POLETTI, il segretario generale di Confcooperative, dottor Vincenzo MANNINO, il Presidente di Federambiente, dottor Daniele FORTINI, il Presidente dell'ANCE, dottor Paolo BUZZETTI e il vice direttore generale, dottor Antonio GENNARI.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BARETTA avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva finalizzata ad acquisire elementi conoscitivi nell'ambito dell'esame del DL 35/2013, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

Audizione dei rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane

Il presidente BARETTA introduce l'audizione.

Il Presidente dell'Alleanza delle cooperative italiane Paolo PORETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati SORIAL (*M5S*), MARCHI (*PD*), TARANTO (*PD*), BOBBA (*PD*), ZANETTI (*SCpI*), VIGNALI (*PdL*), MARCON (*SEL*) e LEGNINI (*PD*), ai quali replicano il segretario generale di Confcooperative MANNINO e il Presidente dell'Alleanza delle cooperative italiane POLETTI.

Il presidente BARETTA ringrazia i rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti di Federambiente.

Il presidente BARETTA introduce l'audizione.

Il Presidente di Federambiente Daniele FORTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare questi ed osservazioni i senatori MOLINARI (*M5S*) e LANZILLOTTA (*SCpI*) nonché i deputati SORIAL (*M5S*), MARIANI (*PD*), RUGHETTI (*PD*), CAUSI (*PD*), ZANETTI (*SCpI*) e POLVERINI (*PdL*), ai quali replica il Presidente di Federambiente FORTINI.

Il presidente BARETTA ringrazia il Presidente di Federambiente per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 17.40, riprende alle ore 18.

Audizione dei rappresentanti dell'ANCE

Il presidente BARETTA introduce l'audizione.

Il Presidente dell'ANCE Paolo BUZZETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) nonché i deputati GALLI (*PD*), SORIAL (*M5S*), POLVERINI (*PdL*) e LEGNINI (*PD*), ai quali replicano il Presidente BUZZETTI e il vice direttore generale GENNARI.

Il presidente BARETTA ringrazia i rappresentanti dell'ANCE per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 18,40.

COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge
e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo

Giovedì 11 aprile 2013

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

AZZOLLINI

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (n. 1)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice Rita GHEDINI (PD) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (allegata al resoconto di seduta), segnalando come una delle condizioni sia finalizzata a correggere l'articolo 2, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, stante la difformità tra la citata disposizione e la legge di stabilità 2013, in riferimento alla problematica dei lavoratori che hanno proseguito la contribuzione volontaria. Fornisce poi spiegazioni in merito alle altre condizioni, rilevando come le proposte correttive dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sui limiti di reddito e dell'articolo 3, comma 3, siano finalizzate a prevenire eventuali problemi interpretativi; per quanto concerne invece la condizione

volta a sostituire il comma 3 dell'articolo 6, si vuole introdurre una più stringente clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI paventa il timore che la condizioni finalizzata a correggere il comma 3 dell'articolo 3 possa determinare uno sfondamento del tetto di spesa previsto dalla norma di riferimento della legge di stabilità 2013.

La RELATRICE fa presente che l'obiettivo di tale condizione consiste nell'individuare con certezza il numero complessivo dei potenziali soggetti aventi diritto alla presentazione della domanda di pensionamento, fermo restando il tetto di spesa.

Il presidente AZZOLLINI suggerisce di correggere la condizione riguardante il comma 3 dell'articolo 3, specificando che la soppressione del riferimento al limite numerico riguarda esclusivamente l'inciso finale del citato comma 3.

La RELATRICE accoglie tale proposta correttiva.

Il ministro FORNERO esprime l'intenzione del Governo di lavorare per recepire tutte le condizioni e le osservazioni contenute nella proposta di parere, e chiede se il riferimento al limite reddituale di 7.500 euro annui, riferito all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), debba intendersi anche pro-quota.

La RELATRICE fornisce rassicurazioni sul fatto che tale limite vada inteso in senso pro-quota.

Il ministro FORNERO fa quindi presente che si impegnerà per garantire una rapida adozione del decreto, censurando il fatto che, negli anni passati, si sia cercato di risolvere problemi di coesione sociale, favorendo pensionamenti eccessivamente anticipati di persone in età lavorativa, con la conseguenza di scaricare sulle generazioni più giovani i costi di tali storture. Fa infine presente che il Governo ha recentemente previsto la possibilità per le aziende di estendere i contratti di lavoro a tempo parziale, permettendo che lavoratori ultracinquantenni possano passare dal contratto *full-time* a quello *part-time*, contestualmente all'assunzione di lavoratori in età giovanile.

Si procede, quindi, alle dichiarazioni di voto.

Il senatore SANTINI (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del PD, auspica che in sede di attuazione del provvedimento, l'INPS garantisca un'uniformità di trattamento per tutte le persone che non hanno potuto accedere all'istituto della prosecuzione volontaria della contribuzione.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, osservando la necessità di acquisire dati certi sull'esatto numero dei lavoratori cosiddetti «esodati».

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) dichiara il voto favorevole, ringraziando la relatrice per l'ottimo lavoro svolto e soffermandosi sull'attenzione che dovrà essere riposta nel momento dell'attuazione del provvedimento.

Il senatore Giuseppe ESPOSITO (*PdL*), dopo aver ringraziato la relatrice, annuncia il voto favorevole del Gruppo del PdL, associandosi alla richiesta di acquisire informazioni puntuali sull'esatto numero cosiddetti esodati.

Il senatore MARAN (*SCpI*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, ritenendo che, con la riforma pensionistica introdotta dal decreto-legge cosiddetto «*salva-Italia*» si sono risolti problemi che si trascinarono da decenni, il che ha comportato la necessità di scelte emergenziali, con inevitabili complicazioni connesse al periodo di transitorietà dell'entrata a regime della riforma: tali storture sono state affrontate dal Governo proprio attraverso provvedimenti come quello in esame. Auspica che, come sottolineato dal senatore Ichino nella seduta di ieri, tale problematiche vengano affrontate con un approccio rivolto al futuro, favorendo il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti ultracinquantenni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente AZZOLLINI, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, avanzata dalla relatrice (allegata al resoconto di seduta).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 1

La Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo,

esaminato lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 1);

rilevato che esso è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 231-233, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), ove è previsto che le disposizioni previgenti alla riforma delle pensioni (decreto-legge n. 201 del 2011) continuino a trovare applicazione nei confronti di alcune categorie con l'obiettivo di assicurare copertura ad un ulteriore contingente di 10.130 lavoratori;

ricordato che la predetta riforma aveva previsto una norma transitoria, il comma 14 dell'articolo 24, che manteneva il previgente regime per cinque tipologie di lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici al momento dell'adozione della riforma e già fuoriusciti o in procinto di uscire dal mercato del lavoro (i cosiddetti «esodati»), tipologie, peraltro, tradizionalmente salvaguardate anche nelle precedenti riforme e che il problema è sorto a causa del successivo comma 15, che limita l'applicazione della salvaguardia ad una platea numericamente e finanziariamente predefinita (pari a 65.000 unità);

preso atto che, grazie ai successivi interventi normativi, la platea è raddoppiata da 65.000 a oltre 130.130 salvaguardati, sebbene il numero dei lavoratori interessati, potenzialmente rientranti nelle tipologie previste dalle cinque categorie individuate dal comma 14 e dalle successive modificazioni non sia ancora certo, pur trattandosi ormai del terzo provvedimento attuativo;

evidenziato che la relazione tecnica allegata al provvedimento conferma la stima dei soggetti interessati dalla salvaguardia e dei relativi effetti finanziari già effettuata in sede di relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità per il 2013 e che una apposita clausola di salvaguardia stabilisce, inoltre, che nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dall'articolo 1, comma 234, della legge n. 228 del 2012, non possano essere prese in considerazione ulteriori domande;

ricordato che è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, stabiliva le risorse necessarie a ga-

rantire la copertura per cui tutti i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria ai sensi della Legge medesima e delle successive modifiche; pertanto la salvaguardia dei lavoratori tutelati da tale norma non incide sugli oneri determinati dal presente decreto;

rilevato che, al fine di finanziare anche ulteriori interventi in favore delle categorie di lavoratori da salvaguardare, quali ad esempio i lavoratori oggetto di licenziamento individuali o in particolari condizioni, nonché per la soluzione di problemi ancora aperti come quello dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola, il comma 235 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013, nel cui ambito confluiscono anche le eventuali risorse che deriveranno dal mancato utilizzo dei fondi stanziati per i precedenti interventi di salvaguardia;

segnalato che, con riguardo all'articolo 2, ove si definisce la platea dei soggetti beneficiari, lo schema di decreto riproduce il testo dell'articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012, con eccezione della lettera b), relativa ai prosecutori volontari, per i quali esso introduce una limitazione non prevista in legge;

rilevato, pertanto, che lo schema di decreto escluderebbe dal riconoscimento dei benefici i lavoratori che, dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, abbiano ripreso l'attività lavorativa (a qualsiasi titolo), anche prima del 4 dicembre 2011,

ribadito, al contrario, che la chiara volontà del legislatore, espressa nel comma 231 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, era quella di evitare che – ad esempio – un lavoratore che fosse stato autorizzato alla prosecuzione volontaria anche molti anni prima, potesse essere penalizzato per il fatto di avere svolto attività lavorativa negli anni successivi;

segnalato, altresì, con riferimento alla problematica della prosecuzione volontaria, che un problema specifico riguarda i lavoratori in mobilità che abbiano presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, essendosi, in virtù di una prassi non uniforme nell'ambito dei vari uffici territoriali dell'INPS, venuta a crearsi una situazione di disparità tra lavoratori in mobilità per i quali la domanda è stata accolta e lavoratori che hanno visto rigettare tale istanza;

evidenziata per quanto concerne l'articolo 6 – ove si prevedono apposite commissioni per l'esame delle istanze dei lavoratori collocati in mobilità e dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente e da un funzionario dell'INPS (designato dal Direttore della sede provinciale dell'istituto) – l'esigenza di riflettere (benché siano esclusi oneri finanziari) sull'opportunità della loro istituzione ex novo, soprattutto ove si consideri che la legge non le prevede in modo esplicito e che i precedenti interventi di salvaguardia rimettevano in capo all'INPS l'intera attività di valutazione delle domande;

ribadita l'opportunità – vista l'assenza di un dato che certifichi il complessivo numero dei lavoratori oggetto di potenziale tutela ai sensi del comma 14 dell'articolo 24 del DL. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e fra questi dei «prosecutori volontari» potenzialmente interessati – di quantificare i soggetti rimasti esclusi, al fine di consentire le opportune valutazioni politiche per eventuali successivi interventi di tutela; evidenziato un errore di carattere meramente formale all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, laddove si riscontra un duplice riferimento al «raggiungimento del limite numerico»;

rilevata, infine, l'opportunità di riformulare in maniera conforme alla prassi vigente la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6, comma 3, e, pertanto, di assicurare che l'attività istruttoria delle commissioni di cui al medesimo articolo 6 sia svolta a senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,

rilevata la necessità di procedere con la massima celerità all'emanazione del presente Decreto e all'attuazione delle procedure ivi disposte;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– all'articolo 2, comma 1, lettera b), occorre ripristinare il testo originario del comma 231 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, atteso anche che – in caso contrario – lo stesso schema di decreto incorrerebbe in una palese contraddizione, laddove, nella tabella di cui all'articolo 9 dello schema medesimo, è invece riportato, nella quantificazione del contingente degli aventi titolo al beneficio (pari a 1.590 unità), l'esatto contenuto della norma di legge; a tal fine, le parole da: «che, successivamente all'autorizzazione» sino a: «a tempo indeterminato» devono essere sostituite dalle seguenti: «ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato»;

– al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), occorre sostituire le parole: euro 7.500 con le seguenti: euro 7.500 annui;

– all'articolo 3, comma 3, occorre sopprimere, in fine, le parole: nel caso di raggiungimento del predetto limite numerico;

– all'articolo 6, occorre sostituire il comma 3 con il seguente: 3. La partecipazione alle commissioni di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'esito delle domande di cui agli articoli 2 e 3, considerato anche che la legge e lo stesso schema di decreto confermano l'esistenza di un preciso ordine di priorità nell'accoglimento delle predette domande, occorre che l'INPS non si limiti a certificare l'eventuale raggiungimento della soglia numerica prevista dal decreto, ma effettui un preciso censimento di tutte le domande presentate, in modo che il Governo possa prontamente fornire al Parlamento un quadro completo della platea

dei potenziali beneficiari che resteranno esclusi, auspicando che il nuovo Parlamento giunga definitivamente ad una risoluzione strutturale;

– all'articolo 6, valuti il Governo se – piuttosto che creare nuovi organismi – non risulti più opportuno ricorrere, per l'attività istruttoria delle domande di cui allo schema di decreto in esame, alle commissioni già istituite per la verifica delle istanze di cui ai precedenti decreti in materia;

si raccomanda, infine, al Governo di attivarsi con l'INPS affinché assuma autonome iniziative, ove possibile anche in via amministrativa, per sanare una palese discriminazione nei riguardi dei lavoratori in mobilità, ai quali non è stata accolta – al momento della presentazione – la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, consentendo ai soggetti interessati di poter produrre domanda, «ora per allora», per l'autorizzazione ai versamenti volontari dei contributi, al fine di poter accedere ai benefici pensionistici ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 1

La Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo,

esaminato lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 1);

rilevato che esso è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 231-233, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), ove è previsto che le disposizioni previgenti alla riforma delle pensioni (decreto-legge n. 201 del 2011) continuino a trovare applicazione nei confronti di alcune categorie con l'obiettivo di assicurare copertura ad un ulteriore contingente di 10.130 lavoratori;

ricordato che la predetta riforma aveva previsto una norma transitoria, il comma 14 dell'articolo 24, che manteneva il previgente regime per cinque tipologie di lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici al momento dell'adozione della riforma e già fuoriusciti o in procinto di uscire dal mercato del lavoro (i cosiddetti «esodati»), tipologie, peraltro, tradizionalmente salvaguardate anche nelle precedenti riforme e che il problema è sorto a causa del successivo comma 15, che limita l'applicazione della salvaguardia ad una platea numericamente e finanziariamente predefinita (pari a 65.000 unità);

preso atto che, grazie ai successivi interventi normativi, la platea è raddoppiata da 65.000 a oltre 130.130 salvaguardati, sebbene il numero dei lavoratori interessati, potenzialmente rientranti nelle tipologie previste dalle cinque categorie individuate dal comma 14 e dalle successive modificazioni non sia ancora certo, pur trattandosi ormai del terzo provvedimento attuativo;

evidenziato che la relazione tecnica allegata al provvedimento conferma la stima dei soggetti interessati dalla salvaguardia e dei relativi effetti finanziari già effettuata in sede di relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità per il 2013 e che una apposita clausola di salvaguardia stabilisce, inoltre, che nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dall'articolo 1, comma 234, della legge n. 228 del 2012, non possano essere prese in considerazione ulteriori domande;

ricordato che è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, stabiliva le risorse necessarie a ga-

rantire la copertura per cui tutti i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria ai sensi della Legge medesima e delle successive modifiche; pertanto la salvaguardia dei lavoratori tutelati da tale norma non incide sugli oneri determinati dal presente decreto;

rilevato che, al fine di finanziare anche ulteriori interventi in favore delle categorie di lavoratori da salvaguardare, quali ad esempio i lavoratori oggetto di licenziamento individuali o in particolari condizioni, nonché per la soluzione di problemi ancora aperti come quello dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola, il comma 235 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013, nel cui ambito confluiscono anche le eventuali risorse che deriveranno dal mancato utilizzo dei fondi stanziati per i precedenti interventi di salvaguardia;

segnalato che, con riguardo all'articolo 2, ove si definisce la platea dei soggetti beneficiari, lo schema di decreto riproduce il testo dell'articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012, con eccezione della lettera b), relativa ai prosecutori volontari, per i quali esso introduce una limitazione non prevista in legge;

rilevato, pertanto, che lo schema di decreto escluderebbe dal riconoscimento dei benefici i lavoratori che, dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, abbiano ripreso l'attività lavorativa (a qualsiasi titolo), anche prima del 4 dicembre 2011,

ribadito, al contrario, che la chiara volontà del legislatore, espressa nel comma 231 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, era quella di evitare che – ad esempio – un lavoratore che fosse stato autorizzato alla prosecuzione volontaria anche molti anni prima, potesse essere penalizzato per il fatto di avere svolto attività lavorativa negli anni successivi;

segnalato, altresì, con riferimento alla problematica della prosecuzione volontaria, che un problema specifico riguarda i lavoratori in mobilità che abbiano presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, essendosi, in virtù di una prassi non uniforme nell'ambito dei vari uffici territoriali dell'INPS, venuta a crearsi una situazione di disparità tra lavoratori in mobilità per i quali la domanda è stata accolta e lavoratori che hanno visto rigettare tale istanza;

evidenziata per quanto concerne l'articolo 6 – ove si prevedono apposite commissioni per l'esame delle istanze dei lavoratori collocati in mobilità e dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente e da un funzionario dell'INPS (designato dal Direttore della sede provinciale dell'istituto) – l'esigenza di riflettere (benché siano esclusi oneri finanziari) sull'opportunità della loro istituzione ex novo, soprattutto ove si consideri che la legge non le prevede in modo esplicito e che i precedenti interventi di salvaguardia rimettevano in capo all'INPS l'intera attività di valutazione delle domande;

ribadita l'opportunità – vista l'assenza di un dato che certifichi il complessivo numero dei lavoratori oggetto di potenziale tutela ai sensi del comma 14 dell'articolo 24 del DL. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e fra questi dei «prosecutori volontari» potenzialmente interessati – di quantificare i soggetti rimasti esclusi, al fine di consentire le opportune valutazioni politiche per eventuali successivi interventi di tutela; evidenziato un errore di carattere meramente formale all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, laddove si riscontra un duplice riferimento al «raggiungimento del limite numerico»;

rilevata, infine, l'opportunità di riformulare in maniera conforme alla prassi vigente la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6, comma 3, e, pertanto, di assicurare che l'attività istruttoria delle commissioni di cui al medesimo articolo 6 sia svolta a senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,

rilevata la necessità di procedere con la massima celerità all'emanazione del presente Decreto e all'attuazione delle procedure ivi disposte;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 1, lettera b), occorre ripristinare il testo originario del comma 231 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, atteso anche che – in caso contrario – lo stesso schema di decreto incorrerebbe in una palese contraddizione, laddove, nella tabella di cui all'articolo 9 dello schema medesimo, è invece riportato, nella quantificazione del contingente degli aventi titolo al beneficio (pari a 1.590 unità), l'esatto contenuto della norma di legge; a tal fine, le parole da: «che, successivamente all'autorizzazione» sino a: «a tempo indeterminato» devono essere sostituite dalle seguenti: «ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato»;

al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «euro 7.500» con le seguenti: «euro 7.500 annui»;

all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «ulteriori domande» sopprimere le parole: «nel caso di raggiungimento del predetto limite numerico»;

all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La partecipazione alle commissioni di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

e con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'esito delle domande di cui agli articoli 2 e 3, considerato anche che la legge e lo stesso schema di decreto confermano l'esistenza di un preciso ordine di priorità nell'accoglimento delle predette domande, occorre che l'INPS non si limiti a certificare l'eventuale raggiungimento della soglia numerica prevista dal decreto, ma effettui un preciso censimento di tutte le domande presentate, in modo che il Governo

possa prontamente fornire al Parlamento un quadro completo della platea dei potenziali beneficiari che resteranno esclusi, auspicando che il nuovo Parlamento giunga definitivamente ad una risoluzione strutturale;

all'articolo 6, valuti il Governo se – piuttosto che creare nuovi organismi – non risulti più opportuno ricorrere, per l'attività istruttoria delle domande di cui allo schema di decreto in esame, alle commissioni già istituite per la verifica delle istanze di cui ai precedenti decreti in materia;

si raccomanda, infine, al Governo di attivarsi con l'INPS affinché assuma autonome iniziative, ove possibile anche in via amministrativa, per sanare una palese discriminazione nei riguardi dei lavoratori in mobilità, ai quali non è stata accolta – al momento della presentazione – la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, consentendo ai soggetti interessati di poter produrre domanda, «ora per allora», per l'autorizzazione ai versamenti volontari dei contributi, al fine di poter accedere ai benefici pensionistici ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame.

